

Liberalizzazioni

Quali vantaggi
per il consumatore?



Regione Siciliana
Presidenza

Progetto "Liberalizzazioni: quali vantaggi per il consumatore?"
del Programma Generale di Intervento della Regione Siciliana
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico
DGAMTC ai sensi del D. M. 18 dicembre 2006



Indice

Introduzione	7
Capitolo 1	
Servizi Bancari	8
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della Banca ..	8
1.1 <i>Variazione dei tassi di interesse</i>	8
1.2 <i>Chiusura del conto corrente</i>	8
1.3 <i>Quali spese sono annullate</i>	9
Capitolo 2	
Assicurazione per la responsabilità civile automobilistica	10
2.1 <i>Agente plurimandatario</i>	10
2.2 <i>Trasparenza delle offerte</i>	10
2.3 <i>Variazione classe di merito</i>	11
2.4 <i>Gratuità nelle comunicazioni</i>	12
Capitolo 3	
Assicurazioni del ramo danni (incendio, furto, infortuni)	13
Capitolo 4	
Contributo di rottamazione esteso a tutti i veicoli euro 0 ed euro 1 ..	14
Capitolo 5	
Farmaci	15
5.1 <i>Vendita dei farmaci da banco</i>	16
5.2 <i>Sconto sui farmaci</i>	16
5.3 <i>Principio ereditario</i>	16

Capitolo 6	
Telefonia	17
6.1 <i>Costi di ricarica</i>	17
6.2 <i>Limiti temporali</i>	17
6.3 <i>Costi del servizio e trasparenza</i>	17
6.4 <i>Recesso</i>	18
6.5 <i>Conoscenza dell'operatore</i>	18
Capitolo 7	
Servizi Professionali	19
7.1 <i>Tariffe</i>	19
7.2 <i>Pubblicità</i>	19
7.3 <i>Prestazioni interdisciplinari</i>	19
7.4 <i>Disposizioni particolari</i>	19
7.5 <i>Benefici per il consumatore</i>	20
Capitolo 8	
Estinzione mutui e cancellazione ipoteche	21
8.1 <i>Autentica e ipoteca</i>	21
8.2 <i>Estinzione anticipata dei mutui immobiliari</i>	21
8.3 <i>Portabilità del mutuo</i>	22
Capitolo 9	
Passaggi di proprietà dei beni mobili registrati	25
Capitolo 10	
Potenziamento del servizio di taxi	27
Capitolo 11	
Trasporto pubblico locale	30

Capitolo 12	
Carburanti	30
12.1 <i>Abolizione delle distanze minime</i>	30
12.2 <i>Trasparenza sui prezzi</i>	30
 Capitolo 13	
Commissioni consultive	31
 Capitolo 14	
Class action	33
 Capitolo 15	
Tariffe aeree	33
15.1 <i>Benefici per il consumatore</i>	33
 Capitolo 16	
Produzione di pane	34
16.1 <i>L'attività di produzione</i>	34
16.2 <i>Panifici e rivendite di pane</i>	34
16.3 <i>Pane fresco e pane conservato</i>	34
16.4 <i>Informazione sulla variazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari</i>	35
 <u>IN SINTESI, LE MISURE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE LIBERALIZZAZIONI APPROVATO</u>	
<u>IN PRIMA LETTURA DALLA CAMERA</u> (ora all'esame del Senato AS 1644)	37

Introduzione

Le liberalizzazioni hanno dato il via ad un processo inarrestabile di adeguamento del mercato, sempre più globale, alle esigenze dei consumatori.

Con il decreto Bersani, per la prima volta, il cittadino italiano è stato messo al centro di un processo che investe tutti quei campi in cui, sino a qualche tempo fa, una logica monopolista poneva in essere comportamenti che, avendo come base della loro azione il profitto, finivano con l'innescare politiche di mercato che non tenevano conto delle necessità e delle giuste richieste del consumatore.

Il Codice del Consumo insieme alle cosiddette "lenzuolate" hanno radicalmente ribaltato il modo di vedere il ruolo del consumatore all'interno del mercato collocandolo in una posizione di quasi parità rispetto alle grandi società di servizi.

La strada intrapresa dal Governo verso le liberalizzazioni e la maggiore consapevolezza dei consumatori dei propri diritti sono i primi passi verso un mercato più libero e più rispondente alle reali esigenze di tutti gli utenti.

La Federconsumatori pone come obiettivi della sua attività, da un lato accogliere le istanze dei consumatori per risolvere, ove possibile, i loro problemi, dall'altro, non può prescindere dall'informare tutti i consumatori dei propri diritti e dei provvedimenti legislativi che mirano ad ampliarli.

In questa ottica e con questi scopi, la Federconsumatori Sicilia ha deciso di realizzare questa guida per illustrare in maniera chiara tutti i provvedimenti presi dal Governo per venire incontro alle istanze che da tempo le associazioni dei consumatori rivolgevano agli organi competenti.

Dai servizi bancari alle assicurazioni, passando dalla telefonia al trasporto pubblico, questa guida si pone l'obiettivo di informare tutti i consumatori sulle novità che hanno interessato questi settori al fine di rendere il mercato italiano più libero e competitivo, non dimenticando, tuttavia, il ruolo centrale che assumono i diritti dei consumatori in un tale processo.

Il Governo si sta apprestando a emanare una "terza lenzuolata" che, essendo ancora in fase di definizione, non potrà essere analizzata dettagliatamente. Pertanto, in questa versione cartacea della guida ci limiteremo ad allegare il provvedimento che ad oggi si trova ancora al vaglio del Senato.

La Federconsumatori Sicilia, ha deciso di riservare uno spazio del proprio sito web, www.federconsumatorisicilia.it, alle liberalizzazioni, per tenervi sempre aggiornati sul tema e in particolare sui nuovi provvedimenti che il Governo si accinge a varare.

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della Banca

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere **comunicata dalla Banca al cliente in forma scritta** (o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente) con preavviso minimo di 30 giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il cliente ha il **diritto di recedere dal contratto senza penalità, senza spese di chiusura** e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali adottate senza l'osservanza di tali regole sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

1.1 Variazione dei tassi di interesse


Le variazioni dei tassi di interesse da parte della Banca conseguenti a decisioni di politica monetaria (variazioni dei tassi stabilite dalla BCE) debbono riguardare contestualmente **sia i tassi debitori sia quelli creditor** e si applicano con modalità tali da **non recare pregiudizio al cliente**.

1.2 Chiusura del conto corrente

Il cliente ha sempre **la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura** indipendentemente da variazioni contrattuali o comunicazioni da parte della banca.

Al fine di chiarire la nuova disciplina in materia di chiusura dei conti correnti bancari, il 21 febbraio scorso il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, ha emanato una circolare indirizzata all'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e al Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti.

La circolare esplicativa riguarda, in particolare, la portata dell'articolo 10 del decreto n. 223 del luglio scorso, e chiarisce che la misura consente ai clienti del



sistema creditizio di chiudere senza penalità tutti i contratti bancari «a tempo indeterminato o a esecuzione continuata o periodica». A questo proposito, il ministero fornisce la lista completa di tali contratti: si tratta del conto corrente, del deposito titoli in amministrazione (il cosiddetto conto titoli), del contratto di deposito (ma sono esclusi i contratti a durata, come per esempio i depositi vincolati e i certificati di deposito), dell'apertura di credito, del bancomat e della carta di credito. Dalla portata del decreto Bersani sono stati esclusi invece i contratti di mutuo, i quali, comunque, sono stati, successivamente, disciplinati dal D.L. 7 del 31 gennaio 2007.

1.3 Quali spese sono annullate

La circolare chiarisce che il divieto di imporre spese riguarda sia i costi di chiusura, sia quelli per servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla banca al momento dell'estinzione del contratto come, ad esempio, quelli per il trasferimento dei titoli a un altro istituto. È consentito solo il rimborso di eventuali "spese vive", sostenute dalla banca per chiudere i contratti relativi a servizi aggiuntivi gestiti da altri. In questo caso, la richiesta di rimborso deve essere accompagnata dalla documentazione delle spese sostenute, che, comunque, devono essere espressamente previste nel documento di sintesi sulla trasparenza dei costi bancari.



Assicurazione per la responsabilità civile automobilistica

Il provvedimento sulle liberalizzazioni ha inciso anche nel settore della RCAuto apportando alcune modifiche di grande rilievo che vanno in contro alle richieste dei consumatori e mirano ad una riduzione delle tariffe e ad un miglioramento dei servizi offerti agli utenti.

2.1 Agente plurimandatario

Nasce la figura dell'agente plurimandatario, il quale offrirà ai potenziali clienti un maggiore assortimento di polizze di compagnie diverse. In tal modo il consumatore potrà scegliere la polizza assicurativa che meglio si adatta alle proprie esigenze, confrontando tra loro le polizze che rientrano nel portafoglio dell'agente.

L'agente assicurativo, infatti, non essendo vincolato a una sola compagnia assicurativa, presenterà al proprio cliente una rosa di preventivi delle compagnie da cui ha ricevuto mandato e il consumatore potrà, conseguentemente, scegliere quella che ritiene più idonea.

Tale situazione rappresenta un indubbio vantaggio per il cliente consumatore. In passato, infatti, gli agenti assicurativi erano quasi tutti monomandatari, ragion per cui presentavano ai clienti soltanto la polizza della compagnia per cui prestavano il proprio lavoro. Era, dunque, difficile per il consumatore operare un raffronto tra le diverse polizze, a meno di non voler contattare i vari agenti delle compagnie assicurative, con evidente dispendio di tempo ed energie.

2.2 Trasparenza delle offerte

L'art. 8 della legge 248/06 prevede che ***“per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilasci preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera.”***

Inoltre, al fine di confrontare le varie offerte presenti sul mercato e di cambiare, in ipotesi, la propria compagnia assicurativa, le imprese operanti nel settore devono inviare presso il domicilio del proprio assicurato, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, l'attestato di rischio e devono comunicare le eventuali variazioni di prezzo del premio, indicandone le ragioni (ad esempio a causa di un cambio tariffa). In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso

programmato di inflazione, l'art. 172 del Codice delle Assicurazioni dispone che il **contraente può recedere dall'assicurazione** mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, **entro il giorno di scadenza del contratto.**


In tutti gli altri casi la disdetta del contratto deve essere inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

Ulteriori innovazioni nel settore dell'assicurazione obbligatoria sono state apportate con il cosiddetto secondo pacchetto sulle liberalizzazioni (legge 40/2007). In caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione o di sospensione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito ha una validità di **cinque anni.**

A ciò si aggiunga che nel caso in cui il cliente-consumatore, o un componente convivente del proprio nucleo familiare, stipuli un nuovo contratto di assicurazione per un nuovo veicolo acquistato, della stessa tipologia del precedente, l'impresa assicuratrice non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio, conseguito sul veicolo già assicurato.

2.3 Variazione classe di merito

Qualsiasi variazione della classe di merito è subordinata all'accertamento della responsabilità del contraente. Ciò significa che, a seguito del verificarsi di un si-



nistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, individuata nel responsabile principale del sinistro. Nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità principale, la responsabilità viene computata pro quota in relazione al numero di conducenti coinvolti. **L'impresa di assicurazione ha, comunque, l'obbligo comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla propria classe di merito, evitando così i consueti abusi delle compagnie a danno degli utenti.**

2.4 Gratuità nelle comunicazioni

Le compagnie di assicurazione non possono addebitare al cliente spese di qualsiasi natura (predisposizione, produzione, spedizione, etc.) relative alle varie comunicazioni inerenti le disposizioni normative dettate in materia.



Capitolo 3

Assicurazioni del ramo danni (incendio, furto, infortuni)

Viene esteso a tutto il ramo danni quanto previsto per le assicurazioni r.c. auto a proposito di contratti fra agenti per la vendita di assicurazioni e compagnie assicurative, che prevedano distribuzione esclusiva e imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi.


Questo significa che **il consumatore potrà chiedere offerte di più compagnie assicurative all'agente e che questi potrà praticare autonomamente prezzi e sconti**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (3 aprile 2007). I contratti stipulati prima di tale data potranno essere adeguati entro il 1° gennaio 2008.

A partire dalla data di entrata in vigore della legge (3 aprile 2007) le compagnie di assicurazioni non potranno più offrire polizze con il vincolo di durata pluriennale e **il consumatore potrà disdire annualmente il contratto, con preavviso di sessanta giorni e senza alcun costo**. Per i contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge, la disdetta può essere comunicata se il contratto è stato in vita per almeno tre anni.



Contributo di rottamazione esteso a tutti i veicoli euro 0 ed euro 1

Il contributo di 80 euro per la rottamazione e la fruizione del rimborso dell'abbonamento annuale per i trasporti pubblici, previsti dalla finanziaria del 2007, si applicano solo in caso di **rottamazione senza sostituzione** e non spettano nel caso di acquisto di un veicolo nuovo o usato nei tre anni dalla rottamazione. È previsto, altresì, che il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico riguardi oltre il comune di residenza o di domicilio dell'utente, anche quello in cui è ubicata la sede di lavoro.



Capitolo 5

Farmaci

Il pacchetto sulle liberalizzazioni apporta importanti novità nella distribuzione dei farmaci.

È opportuno innanzitutto premettere che i farmaci possono essere classificati in base a due criteri, che riguardano, rispettivamente, la necessità o meno della prescrizione medica e il sistema di rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

I farmaci cosiddetti di Classe A sono interamente a carico del servizio sanitario nazionale e necessitano di prescrizione medica; i farmaci di Classe C possono essere, invece, soggetti o meno a prescrizione medica. All'interno dei farmaci di Classe C si trovano i cosiddetti **farmaci da banco** venduti senza ricetta medica e che possono essere oggetto di

pubblicità. Inoltre, i prezzi dei farmaci, di classe C, sono fissati dalle aziende produttrici per cui le farmacie prima potevano applicare ai propri clienti uno sconto sino ad un massimo del 20%.

Prima del decreto Bersani tutti i farmaci, indipendentemente dalla classe di appartenenza, potevano essere venduti unicamente dalle farmacie, o comunque all'interno di strutture ospedaliere.

Il testo unico delle Leggi Sanitarie regolava la dislocazione all'interno del territorio nazionale delle farmacie.

La titolarità delle farmacie era regolata dal "principio di ereditarietà", in base al quale, in caso di morte del titolare della farmacia, gli eredi potevano mantenerne la gestione pur non avendo la laurea specifica, per un periodo massimo di dieci anni, entro il quale il gestore, erede della farmacia, doveva conseguire la laurea in farmacia, pena la perdita della gestione stessa.

Con il pacchetto Bersani viene, finalmente, messa la parola fine a tutto questo sistema di privilegi, con evidenti vantaggi per i consumatori.

Ecco, di seguito, le novità rilevanti.



5.1 Vendita dei farmaci da banco

I farmaci da banco, ossia quelli per i quali non è necessaria la prescrizione medica, possono essere venduti presso gli esercizi commerciali (negozi e supermercati), previa comunicazione al Ministero della Salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio. È necessaria, tuttavia, la presenza all'interno del supermercato di un farmacista, abilitato all'esercizio della professione e iscritto nell'apposito albo, pronto a garantire assistenza diretta al cliente. **In tal modo, è di tutta evidenza, che ci sarà maggiore concorrenza e, dunque, riduzione dei prezzi.**

5.2 Sconto sui farmaci

Viene abolito il tetto massimo di sconto del 20%, con la possibilità di applicare sconti maggiori, la cui percentuale dovrà essere esposta in modo leggibile e chiaro al consumatore e praticata, senza distinzione, a tutti gli acquirenti. **Lo sconto, pertanto, sarà liberamente determinato dal distributore al dettaglio.**

5.3 Principio ereditario

Viene superato il "principio dell'ereditarietà", con la conseguenza che l'erede privo della laurea in farmacia e dell'iscrizione all'albo, dovrà cedere la farmacia se, entro due anni dal decesso del titolare defunto, non avrà conseguito idonea laurea e iscrizione all'albo. **Viene, dunque, superato un anacronistico sistema di privilegi, che contribuirà di certo a liberalizzare il mercato, con evidenti vantaggi per i consumatori.**



Capitolo 6

Telefonia

La cosiddetta seconda lenzuolata Bersani (oggi legge 40/07), incide notevolmente anche nel settore della telefonia.

6.1 Costi di ricarica

Vengono finalmente aboliti gli illegittimi costi di ricarica che le compagnie di telefonia mobile applicavano non solo sulle carte prepagate utilizzate dai consumatori per ricaricare il proprio cellulare, ma anche nel caso in cui la ricarica veniva effettuata tramite bancomat o attraverso internet. Tali costi, dunque, si andavano ad aggiungere all'effettivo traffico telefonico di cui il consumatore usufruiva.

Con questo provvedimento si è messo fine al balzello che gravava sulle tasche dei consumatori che ora pagheranno soltanto il traffico telefonico effettivo.

È bene, tuttavia, precisare che l'abolizione dei costi di ricarica non è da attribuire all'esclusivo merito del ministro Bersani. Infatti, la predetta operazione sarebbe stata applicata da lì a poco da parte dell'Authority delle Comunicazioni, la quale aveva appena terminato un'indagine sul caso ed era pronta a prendere provvedimenti.

L'illegittimità dei costi di ricarica era stata sollevata da soggetti privati, promotori di un'iniziativa volta a denunciare, anche a livello europeo, l'anomala situazione del mercato italiano.

6.2 Limiti temporali

Non è più consentito alle compagnie di prevedere limiti temporali massimi di utilizzo per le ricariche delle carte prepagate sia nel settore della telefonia, che nel settore delle reti televisive e comunicazioni elettroniche. Ogni clausola contrattuale, difforme rispetto il dettato normativo, è affetta da nullità.

6.3 Costi del servizio e trasparenza

In caso di pubblicità sulle offerte, le varie compagnie operanti nel settore hanno l'obbligo di evidenziare tutte le voci dell'effettivo costo del servizio, al fine di consentire al consumatore un raffronto tra le predette offerte e quindi una scelta consapevole.

6.4 Recesso

È possibile recedere in qualsiasi momento da un contratto o passare ad altro operatore telefonico senza applicazione di alcuna penale (alcuni operatori imponevano la fornitura del servizio per 12 o 18 mesi, con l'applicazione di penali eccessivamente onerose per gli utenti). Il consumatore, tuttavia, ha l'obbligo di comunicare il recesso al proprio gestore almeno trenta giorni prima, a mezzo raccomandata a/r.

Gli operatori, dunque, possono, unicamente, applicare, per la disdetta, spese analiticamente giustificate. In particolare chi ha stipulato contratti dopo il 2 febbraio 2007 con Sky Tv, operatori di telefonia o Internet ADSL può dare disdetta in qualunque momento con 30 gg di preavviso, senza penali, pagando fino a scadenza del mese successivo.

Coloro che hanno stipulato contratti prima del 2 febbraio 2007 con Sky Tv, operatori di telefonia o Internet ADSL, invece, possono dare disdetta dal 5 aprile 2007 in poi (la legge ha previsto un termine di 60 giorni per consentire agli operatori di adeguarsi alla nuova normativa) in qualunque momento con 30 gg di preavviso, senza penali, pagando fino a scadenza del mese successivo.

6.5 Conoscenza dell'operatore

Infine, la legge prevede che l'Autorità Garante per le Comunicazioni stabilirà le modalità per consentire all'utente telefonico di conoscere a quale gestore appartiene il numero che si sta chiamando. Ciò a semplice richiesta dell'utente e senza alcun costo.

Tali disposizioni apportano notevoli benefici agli utenti in termini di concorrenza, trasparenza delle tariffe, e adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi dei servizi.



Servizi Professionali

7.1 Tariffe

Sono abolite le **tariffe obbligatorie minime o fisse**. Si possono concordare **compensi connessi ai risultati** conseguiti dalla prestazione professionale.

7.2 Pubblicità

I liberi professionisti possono svolgere **pubblicità per informare gli utenti** su: titoli, specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto, prezzo e costi complessivi delle prestazioni. Gli ordini professionali curano che le informazioni siano fornite secondo criteri di trasparenza e veridicità.

7.3 Prestazioni interdisciplinari

Gli utenti potranno avvalersi di **servizi professionali di tipo interdisciplinare**, forniti da società di persone o da associazioni fra professionisti. In tal caso uno stesso professionista non può partecipare a più di una società e la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

7.4 Disposizioni particolari

I patti relativi a **compensi professionali conclusi tra gli avvocati con i loro clienti** devono essere redatti in forma scritta.

Restano valide le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del **Servizio Sanitario Nazionale** o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali **tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti**.

La liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di **liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio**, è disposta dal giudice sulla base della tariffa professionale.



Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina dovevano essere adeguati alle nuove norme, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data, le disposizioni in contrasto con le nuove norme sarebbero state in ogni caso nulle.

7.5 Benefici per il consumatore

Tariffe più adeguate. Maggiori informazioni su professionisti e prestazioni per operare una scelta più consapevole in relazione alle tariffe e alla qualità del servizio. Maggiore efficienza dei servizi.



Capitolo 8

Estinzione mutui e cancellazione ipoteche

8.1 Autentica e ipoteca

Non è più necessaria l'autentica notarile per cancellare l'ipoteca sulla casa, una volta che il consumatore ha estinto il mutuo con la banca. Ciò significa che, dopo avere interamente pagato, **il cittadino non dovrà più affrontare altre spese per la piena disponibilità del proprio immobile**. La banca dovrà, infatti, comunicare l'estinzione del mutuo alla Conservatoria, la quale poi provvederà d'ufficio alla immediata cancellazione dell'ipoteca. Prima di tale modifica i cittadini, pur avendo interamente estinto il mutuo immobiliare, dovevano affrontare ingenti spese per la cancellazione dell'ipoteca gravante sullo stesso.

Era, difatti, necessario che il cittadino ricevesse dalla banca il cosiddetto nullaosta, con cui il notaio certificava l'estinzione del finanziamento. Tale procedimento comportava costi per circa 600,00/800,00 euro.

8.2 Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

È affetta da nullità qualsiasi pattuizione con cui si prevede che il mutuatario (ossia il soggetto che contrae il mutuo con la banca), che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto a corrispondere alla banca penali o altre prestazioni. Tale disposizione tutela i cittadini che potranno, appunto, richiedere l'estinzione anticipata, totale o parziale, senza pagare alcuna penale, contrariamente a quanto avveniva nel recente passato. Prima del 2006, infatti, le penali sui mutui a tasso fisso si aggiravano intorno al 2% - 3%; sui mutui a tasso variabile intorno allo 0,50% - 1% e ciò induceva il consumatore a desistere dall'estinzione anticipata.

Oggi si prevede che per i contratti di mutuo stipulati dopo l'entrata in vigore della legge Bersani (ossia dopo il 02.02.2007), la clausola che prevede la penale per estinzione anticipata del mutuo è nulla; per quelli stipulati in data anteriore, la legge prevede che l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori definiscano modi e raggiungano degli accordi per venire incontro alle esigenze del consumatore. In particolare si dovrà stabilire la misura massima della penale dovuta in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo. In tal

senso, in data 2 maggio 2007 è stato sottoscritto un accordo tra l'Abi e le Associazioni dei consumatori che prevede:

- ▶ **per i mutui a tasso variabile stipulati prima del 2 febbraio 2007 (ovvero del 3 marzo 2007) e per i mutui a tasso fisso stipulati prima del 1/1/2001:**
- ▶ nessuna penale se il mutuo si estingue negli ultimi due anni di ammortamento;
- ▶ penale massima 0,20% se il mutuo si estingue nel terzultimo anno di ammortamento;
- ▶ penale massima 0,50% se il mutuo si estingue prima del terzultimo anno di ammortamento;
- ▶ **per i mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000;**
- ▶ nessuna penale se il mutuo si estingue negli ultimi due anni di ammortamento;
- ▶ penale massima 0,20% se il mutuo si estingue nel terzultimo anno di ammortamento;
- ▶ penale massima 1,50% se il mutuo si estingue nella seconda metà del periodo di ammortamento (comunque prima del terzultimo anno);
- ▶ penale massima 1,90% se il mutuo si estingue nella prima metà del periodo di ammortamento.

La legge prevede, inoltre, che *“i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6”*, ossia secondo le nuove regole contenute nel predetto accordo.


8.3 Portabilità del mutuo

Al fine di incentivare la concorrenza tra gli istituti di credito, è stata prevista la cosiddetta *portabilità* del mutuo in base alla quale il cittadino potrà trasferire il proprio mutuo ad altra banca con cui stipula un nuovo contratto, senza perdere i benefici fiscali previsti per la prima casa. In particolare, il debitore potrà scegliere di trasferire il mutuo – così come anche il contratto di apertura di credito o di finanziamento - ad un altro soggetto (banca, finanziaria, etc.), in base alle norme sulla “surrogazione” di cui all'art. 1202 del codice civile. Avvalersi della surrogazione significa aprire un altro mutuo, con un mutuante differente, al fine di estinguere il vecchio mutuo. Il nuovo mutuante subentra in tutte le garanzie previste (ipoteca). Tale sistema era già previsto dal codice civile: la novità del decreto Bersani attiene al fatto che la surrogazione deve avvenire “senza particolari forma-

lità”, con la conseguenza che per ottenerla e’ sufficiente presentare in conservatoria, per il trasferimento dell’ipoteca, una copia autentica dell’atto di surrogazione (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

La conservatoria d’ufficio provvederà all’ annotazione dell’atto di surrogazione a margine dell’iscrizione dell’ipoteca. Sono nulli, in base al decreto, tutti i patti, anche successivi alla stipula del contratto, che impediscano o rendano onerosa la surrogazione. Alla surrogazione, ovvero alla relativa annotazione in conservatoria, non si applicano l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 17 del d.p.r. 601/73 (sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative) nè le imposte indicate nell’articolo 15 dello stesso decreto (imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali sugli atti giudiziari relativi alle esecuzioni, modificazioni, estinzioni dei contratti). **Rimane dovuta, invece, la tassa ipotecaria prevista dal d.lgs. 347/90 per la trascrizione, che ad oggi dovrebbe essere di 35 euro.**

Se il mutuo è “prima casa”, inoltre, ne rimangono validi tutti i benefici.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

Luogo.....

Data

Il dichiarante

Il/la sottoscritto/a, nato/a

a..... il e

residente in Via/Piazza,

n., nella qualità di intestatario/cointestatario del contratto di mutuo

n., stipulato con la Banca/.....

(altro soggetto mutuante) il

; ai fini dell'applicazione della misura massima dell'importo della penale dovuta

per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo di cui sopra, defì nita nel-

l'Accordo - siglato il 2 maggio 2007 - tra l'Associazione Bancaria Italiana e le As-

sociazioni dei consumatori, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto-legge 31

gennaio 2007, n.7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 (in supplemento ordi-

inario, n. 91/L, alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77); valendosi delle disposizioni di

cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; consapevole delle pene stabilite dal men-

zionato D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mandaci dichiarazioni

DICHIARA

che il contratto di mutuo di cui in premessa è stato stipulato, per l'acquisto della prima casa, antecedente al 2 febbraio 2007 ed è in essere a tale data; per l'acquisto di unità immobiliare adibita ad abitazione, antecedente al 3 aprile 2007 ed è in essere a tale data; per la ristrutturazione di unità immobiliare adibita ad abitazione, antecedente al 3 aprile 2007 ed è in essere a tale data; per l'acquisto di unità immobiliare adibita allo svolgimento della propria attività economica/professionale, antecedente al 3 aprile 2007 ed è in essere a tale data;

di consentire sin da ora, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

nonchè dell'art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2004, n. 196, a che le competenti Am-

ministrazioni confermino alla Banca/al soggetto mutuante, su richiesta che fosse

da questa/questo presentata, la corrispondenza delle dichiarazioni testè rilasciate

con le risultanze dei dati da esse custoditi.

Capitolo 9

Passaggi di proprietà dei beni mobili registrati

Non è più necessario rivolgersi al notaio per l'autenticazione della firma in caso di passaggi di proprietà di beni mobili registrati (motocicli, autovetture, barche, ecc.). Sarà sufficiente rivolgersi o al Comune per la sola autentica, ovvero agli sportelli telematici dell'automobilista che provvederanno a compiere tutte le formalità previste dalla legge, con evidente risparmio di costi per i cittadini.

La sottoscrizione dell'atto avviene, dunque, alla presenza di un funzionario il quale dovrà soltanto accertare l'identità del soggetto che sottoscrive l'atto ed attestare che l'atto è avvenuto in sua presenza. La circolare n. 3 del 27 ottobre 2006 del Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno ha chiarito che non è obbligatoria, come inizialmente previsto, la valutazione del contenuto dell'atto.

Da qui un'importante precisazione. Mentre gli addetti del comune, come già detto, si limiteranno ad autenticare le sottoscrizioni, operando in alternativa al notaio, le agenzie automobilistiche potranno adempiere a tutte le incombenze per portare a termine la pratica (ad esempio trascrizione dell'atto al PRA).

Anche per rettificare un atto, autenticato con le modalità previste dal decreto legge 223/06, sarà sufficiente rivolgersi agli uffici comunali o ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista, mentre per rettificare atti notarili sarà, sempre necessaria l'autentica del notaio.


Prima della legge sulle liberalizzazioni il cittadino era costretto ad affrontare ingenti costi, in quanto l'autenticazione della firma doveva essere eseguita da un notaio. Successivamente, al fine di portare a



termine la pratica, doveva rivolgersi alle agenzie automobilistiche abilitate.

Oggi il cittadino – consumatore può rivolgersi direttamente agli uffici comunali

e agli uffici provinciali del PRA per portare al termine la sua pratica, con costi vivi ammontanti a circa 80 euro. Nel caso in cui ci si rivolga alle agenzie automobilistiche, ai costi vivi va aggiunto il compenso per il servizio di intermediazione.



Capitolo 10

Potenziamento del servizio di taxi

Al fine di potenziare il servizio taxi, adeguandolo a livelli essenziali volti a garantire il diritto degli utenti alla mobilità, nonché in conformità con il principio di libera concorrenza, il decreto Bersani ha attribuito ai Comuni strumenti per migliorare la qualità e quantità del servizio.

I comuni, in particolare, possono:

1. prevedere turni integrativi in aggiunta a quelli ordinari, attuando forme di controllo per l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati;
2. bandire concorsi straordinari al fine di rilasciare, a titolo oneroso o gratuito, nuove licenze a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge;
3. rilasciare a soggetti in possesso dei requisiti licenze temporanee e/o stagionali, per fronteggiare periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
4. introdurre servizi sperimentali diretti a specifiche categorie di utenti (pensionati, scuole, alberghi);
5. stabilire delle tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti dai comuni stessi (ad esempio dall'aeroporto al centro cittadino);
6. istituire comitati permanenti per monitorare il servizio taxi e orientare le modalità di svolgimento del servizio alla domanda degli utenti.

Anteriormente all'entrata in vigore della legge Bersani il numero delle licenze rilasciate era piuttosto limitato ed era vietato il cumulo di più licenze in capo ad un solo soggetto (possibilità oggi prevista a condizione che i tassisti titolari di più licenze si avvalgano di lavoratori subordinati). La limitazione delle licenze ha comportato l'eccessiva onerosità delle tariffe dei taxi, tariffe non equilibrate al rapporto tra domanda e offerta, soprattutto nelle grandi città. Tale eccessiva onerosità ha, nel tempo, indotto i cittadini a utilizzare i propri veicoli a motore, con evidenti ripercussioni sul traffico e sull'inquinamento atmosferico.

Roma è stato il primo comune, in ordine temporale, a intervenire sulla questione dei taxi creando turni integrativi con la possibilità, per i titolari delle rela-



tive licenze, di avvalersi di sostituti. Ha istituito una tariffa per i tragitti da e per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Ha ampliato il numero delle autovetture che forniscono il servizio taxi attraverso la concessione di altre mille licenze.

Le misure prese con il provvedimento di liberalizzazione del mercato dei taxi porteranno, dunque, notevoli vantaggi per il consumatore. Infatti, tariffe chiare, un maggior numero di tassisti e la possibilità per i comuni di rilasciare licenze temporanee in particolari periodi, garantirà, da un lato, l'abbassamento delle tariffe, e quindi un maggior utilizzo da parte dei cittadini di questi mezzi di trasporto, dall'altro, nel tempo, contribuirà a diminuire l'inquinamento delle nostre città.



Capitolo 11

Trasporto pubblico locale

I comuni possono prevedere linee di trasporto pubblico in aggiunta a quelle già esistenti che possono essere svolte in tutto il territorio comunale o in determinate tratte, anche in tempi predeterminati e anche da **soggetti privati**. Le imprese private, cui sono affidati i predetti servizi, sono esclusi da ogni forma di sussidio pubblico.



Ciò favorirà, indubbiamente, la concorrenza nel settore del trasporto locale, fermi restando i principi di accessibilità e adeguatezza dei servizi di trasporto.


Inoltre, per tutelare il diritto alla salute, alla sicurezza, nonché ad una adeguata mobilità, le Regioni e gli enti locali possono disciplinare l'accesso e la fermata delle varie categorie di veicoli nelle diverse aree dei centri abitati. Gli enti locali potranno, altresì, prevedere in alcune zone il divieto di fermata, nonché limitarlo a determinate fasce orarie, utilizzando mezzi di rilevazione telematica o fotografica.

12.1 Abolizione delle distanze minime

Spariscono i vincoli di distanza minima tra i distributori di carburanti. L'attività di installazione e distribuzione, da ora in poi, non sarà più tenuta a rispettare distanze minime e numeri prestabiliti di operatori. Tale sistema favorirà la concorrenza e il consumatore in termini di accessibilità al servizio. Le regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi ai nuovi principi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

12.2 Trasparenza sui prezzi

Lungo le tratte stradali ed autostradali saranno posti idonei tabelloni che indicheranno la comparazione sui prezzi dei carburanti delle stazioni di servizio presenti lungo il tragitto. Ciò consentirà agli utenti di conoscere in anticipo i prezzi praticati dai distributori di carburante e, dunque, scegliere quelli più convenienti.



Capitolo 13

Commissioni consultive

Vengono abolite una serie di commissioni consultive che, nel tempo, hanno fatto lievitare i costi della pubblica amministrazione, appesantendo l'apparato burocratico.

Trattasi, in particolare, delle commissioni presso le Camere di Commercio per l'iscrizione a ruolo degli agenti immobiliare, la commissione camerale per l'iscrizione al ruolo degli agenti di commercio (compresa la relativa commissione ministeriale per l'esame dei ricorsi), le commissioni provinciali e comunali per il rilascio della licenza di pubblico esercizio.

Il cittadino potrà contare su una maggiore trasparenza e snellimento del procedimento amministrativo con evidenti riduzioni dei costi delle amministrazioni.



Class action

Uno degli obiettivi della politica sulle liberalizzazioni è rappresentato dalla istituzione delle cosiddette *class action*, ovvero le azioni collettive a tutela dei consumatori e degli utenti.

Le associazioni dei consumatori e degli utenti, dotate di apposito riconoscimento da parte del Ministro dello Sviluppo economico, nonché le associazioni di professionisti e le Camere di Commercio potranno richiedere al tribunale del luogo in cui ha la sede o la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni a seguito di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti contrattuali o extracontrattuali, comportamenti anticoncorrenziali, tutte le volte in cui le predette pratiche ledano i diritti di una pluralità di consumatori.

È bene, tuttavia evidenziare che allo stato attuale tale disposizione è all'esame del Senato, per cui dovremo aspettare ancora qualche tempo, speriamo poco, per vedere concretizzati strumenti di tutela maggiormente incisivi.



Capitolo 15

Tariffe aeree

Le **offerte e i messaggi pubblicitari** dei voli aerei devono indicare in modo chiaro ed evidente:

- ▶ non solo il prezzo al netto delle spese, ma anche **tutti i costi** che dovranno essere sostenuti per l'acquisto del biglietto, ossia le tasse e i vari oneri aggiuntivi
- ▶ a **quale tratta** si riferiscono (andata, ritorno o entrambe)
- ▶ se si riferiscono ad un **numero limitato di biglietti**
- ▶ se si riferiscono ad un **periodo di tempo** limitato
- ▶ se si riferiscono a particolari **modalità di prenotazione**

È stata, altresì, introdotta la vendita di biglietti aerei cosiddette last minute direttamente in aeroporto. In base al nuovo provvedimento approvato alla Camera sulle tariffe viene, infatti, consentito alle compagnie aeree di vendere, all'interno degli aeroporti, i biglietti invenduti delle proprie tratte, utilizzando la formula del last minute e garantendo adeguata informazione all'utenza. Biglietti, in pratica, a prezzi di saldo, la cui offerta sarà legata di volta in volta all'effettiva disponibilità sui voli.

15.1 Benefici per il consumatore

Possibilità di conoscere l'ammontare reale della tariffa e di effettuare confronti fra le varie offerte.



Produzione di pane

16.1 L'attività di produzione

Per l'avvio dell'attività di produzione di pane **non è più necessaria la licenza e non esistono più limiti quantitativi alla produzione di pane e al numero dei panifici** nei singoli comuni.

Per trasferire o trasformare un panificio o per aprirne uno nuovo sono necessari:

- ▶ la dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio
- ▶ l'autorizzazione della competente Azienda Sanitaria Locale in merito ai requisiti igienico-sanitari
- ▶ l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- ▶ il titolo abilitativo edilizio
- ▶ il permesso di agibilità dei locali
- ▶ l'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicuri l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico – sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

16.2 Panifici e rivendite di pane

La denominazione di **«panificio»** è riservata alle imprese che svolgono **l'intero ciclo di produzione del pane**, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. Non hanno quindi titolo a tale denominazione né le semplici rivendite né i reparti dei supermercati che effettuano solo la fase finale di cottura del pane surgelato.


16.3 Pane fresco e pane conservato

La denominazione di **«pane fresco»** è riservata al pane prodotto secondo **un processo di produzione continuo**, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti (fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione), da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale.

Il «**pane conservato**» deve essere commercializzato con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

16.4 *Informazione sulla variazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari*

I consumatori potranno essere **informati sulla variazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari**. Le informazioni, disponibili presso regioni, province e comuni grazie ai programmi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico e da quello delle Politiche Agricole, saranno rese pubbliche anche tramite **giornali, radio, televisione, internet**.



IN SINTESI,
LE MISURE DEL DISEGNO DI LEGGE
SULLE LIBERALIZZAZIONI
APPROVATO IN PRIMA LETTURA DALLA CAMERA
(ora all'esame del Senato AS 1644)

IL CITTADINO-CONSUMATORE AL CENTRO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

OGNI ANNO UNA LEGGE SULLE LIBERALIZZAZIONI

(Art.59, novità introdotta dalla Camera)

Entro il 31 luglio di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, sottopone al Parlamento un disegno di legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori. Il disegno di legge terrà conto dei pareri dell'Autorità Antitrust, delle altre Autorità di regolazione e dell'analisi condotta insieme alle parti sociali, alle associazioni imprenditoriali, sindacali, dei consumatori e degli utenti.

L'ITALIA ENTRA NELLA RETE DI COOPERAZIONE UE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

(Art.38)

Rafforzati gli strumenti e i poteri del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Antitrust in applicazione del regolamento comunitario 2006/2004 che prevede una intensa attività di cooperazione tra le varie amministrazioni competenti sulla tutela dei consumatori.

TRASPARENZA OBBLIGATORIA PER CHI EROGA UN SERVIZIO PUBBLICO AL CITTADINO

(art.37)

I gestori e le aziende che prestano servizi pubblici sono obbligati a farlo nella più totale trasparenza nei confronti del consumatore:

- ◆ in caso di mancato o ritardato pagamento di somme dovute dall'utente, i gestori e le aziende devono indicare nelle fatture o bollette il saggio annuo di interesse applicato. Inoltre, ad eccezione di tali interessi, non possono essere addebitate all'utente ulteriori spese di qualunque natura o contributi anche se riferiti alla predisposizione, alla produzione, alla spedizione o alla riscossione delle fatture o bollette;
- ◆ è fissata una misura massima per il tasso di interesse da applicare alle

somme dovute dall'utente in caso di ritardo nel pagamento, prevedendo che esso non possa essere superiore al tasso fissato dalla Bce per le operazioni pronti contro termine, aumentato di 2 punti percentuali;

- ◆ le operazioni di subentro nel contratto o di voltura devono essere realizzate a titolo non oneroso quando si riferiscono a componenti del medesimo nucleo familiare o avvengono a seguito di successione.

RAPPORTI CON LE BANCHE

LA CLAUSOLA DI MASSIMO SCOPERTO DIVENTA ILLEGITTIMA. LA BANCA NON PUÒ PIÙ FAR PAGARE LA COMMISSIONE AGGIUNTIVA PER L'INTERO TRIMESTRE A FRONTE, PER ESEMPIO, DI UN SOLO GIORNO DI ESPOSIZIONE (art.36)

Sulle somme effettivamente utilizzate la banca dovrà applicare soltanto il tasso di interesse e non più l'aliquota aggiuntiva della commissione di massimo scoperto (che veniva peraltro calcolata sull'intero periodo prendendo a riferimento il picco di massima esposizione indipendentemente dall'effettivo utilizzo);

La novità introdotta alla Camera (rispetto al testo presentato dal governo) prevede la possibilità per le banche di richiedere un corrispettivo - concordato per iscritto e proporzionato alla durata e all'importo concesso al cliente - per la messa a disposizione di somme di cui il correntista potrebbe aver bisogno (c.d. apertura di credito o sconfinamento). Il corrispettivo si pagherà soltanto per la parte del prestito non utilizzato, visto che per la parte di denaro utilizzato si applicherà soltanto il tasso debitore. Si tratta di una remunerazione per il puro costo di tesoreria che la banca sostiene per tenere a disposizione del cliente una certa somma senza preavviso.

Questa norma, si propone quindi di stimolare la concorrenza tra gli istituti di credito (la commissione di massimo scoperto, infatti, è una voce di costo bancario che oggi sfugge al confronto concorrenziale), favorire la trasparenza e il confronto tra le offerte e spingere verso un abbassamento del livello dei costi dei servizi bancari in Italia.

VANNO IN 'SOFFITTA' I DEPOSITI DORMIENTI (art.40)

Stop ai conti correnti 'dormienti': ad ogni apertura di un conto corrente, le banche chiederanno all'intestatario le generalità di tre persone da contattare, nell'eventualità che per due anni non si registrino movimenti.

I MUTUI ESTINTI IN ANTICIPO CONSERVANO L'IMPOSTA AGEVOLATA (art.39)

L'imposta agevolata di cui beneficiano i crediti a medio e lungo termine resta confermata anche nel caso in cui il cliente eserciti il proprio diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento. Il riferimento è all'imposta agevolata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi.

I mutui immobiliari sottoscritti con gli enti previdenziali sono parificati ai mutui bancari ai fini del mantenimento dell'imposta agevolata in caso di estinzione anticipata del mutuo e in caso di portabilità.

LE GARANZIE FIDEIUSSORIE NON POSSONO SUPERARE I 5 ANNI (art.41)

Le fidejussioni legate ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato non possono superare, a tutela degli utenti, i cinque anni dalla sottoscrizione.

IMPOSTA AGEVOLATA ANCHE PER PRESTITI VITALIZI IPOTECARI A FAVORE DEGLI ANZIANI, FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA PER I PARENTI (art.42)

L'imposta agevolata prevista per il credito a medio e lungo termine viene estesa ai prestiti vitalizi ipotecari se il finanziamento è destinato all'acquisto della prima casa per i parenti (fino al secondo grado) di una persona anziana (over 65) che stipula il mutuo.

Il proprietario dell'immobile ipotecato concede all'istituto finanziatore il man-

dato a vendere l'immobile successivamente alla propria morte. A tutela degli eredi è prevista per loro la facoltà di sostituirsi al proprietario deceduto nel rimborso del finanziamento. In caso gli eredi non siano interessati, il bene viene fatto stimare e si procede alla vendita al prezzo di stima. Se il ricavato della vendita supera l'importo dovuto all'istituto finanziatore, la differenza deve essere devoluta agli eredi.

Le spese per tutti gli atti notarili necessari devono essere calcolate come se si trattasse di una sola operazione.

OBBLIGATORIO ACCETTARE PAGAMENTI ELETTRONICI PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, BANCHE, ASSICURAZIONI E FORNITORI DI SERVIZI PUBBLICI

(art.43)

Il governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi che derivano dalla gestione del contante e dei titoli di credito cartacei. I decreti osserveranno i seguenti principi:

- progressiva introduzione, a carico di pubbliche amministrazioni e successivamente banche, assicurazioni e fornitori di servizi pubblici dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, servizi telematici e telefonici;
- incentivi anche fiscali per favorire la diffusione di queste modalità di pagamento;
- revisione dell'imposta di bollo sui conti correnti per rendere più favorevole il trattamento fiscale delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica;
- progressiva eliminazione per le imprese dell'obbligo di trasmissione dell'elenco clienti-fornitori in virtù dell'emissione di fatture in forma elettronica.

ASSICURAZIONI AUTO: CHI SOSTITUISCE IL FURGONE CON UN'AUTO MANTIENE LA CLASSE DI MERITO

(art.56, novità introdotta dalla Camera)

Chi sostituisce il proprio furgone con un'automobile avrà diritto a mantenere la stessa classe di merito della sua polizza bonus-malus.



CHI SUBISCE UN FURTO D'AUTO NON DEVE PIÙ ASPETTARE IL CERTIFICATO DEL TRIBUNALE PER RICEVERE IL RIMBORSO

(art.58, novità introdotta dalla Camera)

Per accelerare la liquidazione del rimborso assicurativo in caso di furto del veicolo, le compagnie assicurative non dovranno più richiedere il certificato di chiusura inchiesta che viene rilasciato dal tribunale di norma dopo diversi mesi dalla denuncia.

TRASPORTI

STOP A OFFERTE NON TRASPARENTI NEI TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI. LAST MINUTE DIRETTAMENTE IN AEROPORTO

(art.11, novità introdotta dalla Camera)

Stop alle offerte non trasparenti anche nei trasporti marittimi e ferroviari: viene estesa a tutte le tipologie di trasporto l'obbligo introdotto dalla legge 248 del 2006 alle compagnie aeree di indicare nelle offerte commerciali il prezzo finale ed effettivo del servizio (prezzo netto + commissioni, tasse e supplementi). Saranno così vietati i messaggi pubblicitari di viaggi recanti l'importo del trasporto al netto di altre voci aggiuntive di spesa.

Last minute anche in aeroporto: i biglietti invenduti potranno essere acquistati con la formula 'last minute' negli stessi aeroporti.

LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO, NELLA GARANZIA DELL'UNIVERSALITÀ DEL SERVIZIO

(art.13)

Questo articolo è stato introdotto per garantire la corretta ed efficace applicazione della 'norma Bersani' inserita nella Finanziaria 2001, che ha trasformato la 'concessione' di trasporto in 'licenza', stabilendo cioè che i titoli autorizzatori (licenze) per svolgere il servizio di trasporto su rotaia possono essere rilasciati anche

ad altri vettori oltre alle Ferrovie dello Stato. In sostanza dal 2001 anche i privati possono, dopo aver ottenuto la licenza dal Ministero dei Trasporti, offrire il servizio di trasporto di persone e merci noleggiando una traccia oraria, vale a dire una disponibilità di percorso sui binari dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. A fronte di questa liberalizzazione già in atto, le nuove norme favoriscono ulteriormente l'apertura del mercato del servizio di trasporto di passeggeri e merci su rotaia e garantiscono che questo avvenga nel rispetto del carattere di servizio universale e cioè un servizio diretto a soddisfare le legittime esigenze di tutti i cittadini, anche quelli che devono viaggiare di notte o per brevissime tratte. Tenendo conto, infatti, che il mercato dei trasporti è costituito da tratte remunerative (per esempio quelle a lunga percorrenza) ma anche da tratte non remunerative (breve e media percorrenza, notturno e regionale), la norma stabilisce che attraverso procedure concorsuali verranno affidati contratti di servizio pubblico per il trasporto su tratte non remunerative a fronte dell'impegno da parte dello Stato di sostenere gli oneri in perdita. In sostanza, il soggetto che vince la gara ottiene il finanziamento pubblico.

I COMUNI POSSONO AUTORIZZARE SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO E INCENTIVARE L'USO DI VEICOLI ECOLOGICI

(art.14, novità introdotta dalla Camera)

I Comuni potranno rilasciare autorizzazioni per le forme innovative di trasporto pubblico locale (servizi collettivi e condivisi per specifiche categorie di utenti) e potranno favorire, con incentivi, l'uso dei mezzi di trasporto ecologico e il trasporto di categorie disagiate.

TELEFONIA MOBILE - INTERNET

DIVIETO DI ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE NON RICHIESTI. TRASPARENZA NELLE FATTURAZIONI

(art.47, novità introdotta dalla Camera)

L'Autorità per le Comunicazioni (Agcom) può vietare agli operatori di telefonia mobile l'attivazione di servizi non richiesti dall'utente.

L'Agcom adotterà entro 3 mesi un regolamento per introdurre l'obbligo di fatturazione separata fra servizio telefonico mobile di base e servizi aggiuntivi a pagamento e per disciplinare il blocco selettivo di chiamata.

L'Agcom, infine, adotterà entro 3 mesi un regolamento per disciplinare le fasce orarie che i call center sono tenuti a rispettare per promuovere offerte commerciali.

STOP A COSTI NON DOVUTI PER I SERVIZI DI SEGRETERIA TELEFONICA (art.48, novità introdotta dalla Camera)

Spetta all'Agcom vigilare per evitare che gli utenti sopportino costi non dovuti prima del 'bip' di registrazione del messaggio alla segreteria telefonica.

VERSO RIDUZIONE TARIFFE DI ROAMING INTERNAZIONALE (art.50, novità introdotta dalla Camera)

La norma prevede che l'Agcom consulti gli operatori di telefonia mobile che operano sul territorio nazionale per dare applicazione alle regole UE sulla riduzione e la trasparenza delle tariffe di roaming per l'uso dei telefoni mobile all'estero.

PIÙ POTERI ALL'AGCOM PER ASSICURARE L'INDIPENDENZA NELLA GESTIONE DELLA RETE TLC (art.52)

L'AGCOM avrà una marcia in più per assicurare la separazione della rete di accesso alle telecomunicazioni dalle altre funzioni commerciali. La norma, in particolare, prevede che l'Authority, sulla base della verifica delle condizioni di mercato, della consultazione pubblica e del confronto avviato con gli operatori, possa stabilire le regole e le relative misure organizzative per assicurare che la rete di accesso di telecomunicazioni sia gestita con criteri di neutralità, di autonomia e di separazione funzionale dalle altre attività dell'impresa titolare di notevole forza di mercato. Tali regole assicureranno parità di trattamento esterna ed interna per tutti gli operatori che chiedono accesso ed includeranno anche la definizione del perimetro delle attività soggette a separazione.

ALL'AGCOM POTERI PER PROMUOVERE LA CONCORRENZA NEL MERCATO DELLE CONNESSIONI INTERNET

(art.51, novità introdotta dalla Camera)

All'Agcom spetta il compito di promuovere ogni iniziativa per garantire l'effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni internet a larga banda anche con tecnologia ADSL e derivate. L'Autorità, in particolare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adotta ogni iniziativa affinché l'organismo di telecomunicazioni, notificato quale soggetto avente significativo potere di mercato, assicuri una paritaria fornitura dei servizi di vendita all'ingrosso delle connessioni per dati, volta a garantire agli utenti finali il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità.

CARBURANTI E GAS.

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI: SPARISCONO VINCOLI DISTANZA MINIMA, PARAMETRI NUMERICI E LIMITI ALL'ABBINAMENTO OIL E NON OIL

(art.1)

L'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti. Lo scopo è quello di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i principi della concorrenza, nonché una maggiore accessibilità al servizio da parte del consumatore.

Non si potrà impedire, con vincoli amministrativi, agli imprenditori di vendere prodotti e servizi ritenuti complementari in aggiunta a quelli oggetto della sua attività.

Spetterà alle Regioni intervenire per la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione, per promuovere la diffusione di carburanti eco-compatibili e l'efficienza energetica e per favorire ai consumatori un maggiore accesso a prodotti e servizi inerenti all'erogazione dei carburanti.

Per promuovere la diffusione dei punti vendita di gas metano per auto-trazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica nuovi criteri di regolazione dei costi di trasporto del gas metano (vettoriamento).

**GIÙ LE ACCISE SUI CARBURANTI
QUANDO IL PREZZO DEL PETROLIO SUPERA DEL 2%
LA SOGLIA FISSATA NEL DPEF**
(art.4, novità introdotta dalla Camera)

Lo Stato non è più cointeresato all'aumento del prezzo internazionale del greggio e svolgerà un ruolo "calmierante" sul prezzo al consumo dei carburanti: se, infatti, il prezzo del petrolio dovesse salire di oltre 2 punti rispetto al valore di riferimento fissato nel Dpef, verranno diminuite le **aliquote delle accise** sui carburanti. Il 'taglio' non ci sarà nel caso in cui il prezzo internazionale del petrolio abbia avuto una diminuzione di 2 punti percentuali nel bimestre precedente. La norma non si applica ai settori che già godono di un regime agevolato.

**CHI UTILIZZA IL GPL NELLE PROPRIE CASE AVRÀ MENO VINCOLI
NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA DISTRIBUTRICE
CHE HA INSTALLATO IL SERBATOIO**
(art.8)

Maggiori opportunità di contrattazione per il consumatore ed affievolimento dei criteri di esclusività per le ditte fornitrici: oltre alla possibilità di avere il serbatoio in comodato d'uso, ora è possibile anche affittarlo o comprarlo senza essere vincolati all'acquisto di quantità predeterminate di Gpl dalla società fornitrice.

Chi ha acquistato o preso in affitto il serbatoio non può più essere obbligato a rifornirsi di Gpl dall'azienda che lo ha installato.

In caso di locazione o comodato d'uso del serbatoio, il contratto di fornitura del Gpl non può superare i due anni (gli attuali contratti sono di durata almeno decennale).

Il consumatore avrà facoltà di "contrattare" direttamente il prezzo della fornitura di Gpl, in caso di acquisto o di locazione del serbatoio (prima il criterio di quantificazione del prezzo era fissato nel contratto con riferimento all'andamento delle quotazioni non facilmente riscontrabili dal singolo consumatore).

Si può recedere dal contratto di locazione e comodato d'uso entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, altrimenti sono tacitamente rinnovati per la stessa durata del contratto scaduto.

NUOVI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PER FAVORIRE LA CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS (art.15)

Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, emanerà, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.

ESERCIZI COMMERCIALI

PUOI CONSUMARE GLI ALIMENTI NEL LUOGO DI PRODUZIONE (art.3, novità introdotta dalla Camera)

Dopo i panificatori, anche le altre imprese che producono e trasformano alimenti (ad esempio i pasticci) potranno vendere i propri prodotti per il consumo immediato sul posto. Il servizio di somministrazione assistita resta vietato.

I PANIFICI AVRANNO ORARI E GIORNI DI APERTURA ANALOGHI AI NEGOZI (art.5, novità introdotta dalla Camera)

I panifici sono sottoposti alle stesse regole e facoltà previste per gli esercizi commerciali, per vendere i propri prodotti sia per quanto riguarda i giorni che gli orari di apertura.



EDITORIA

LIBERTA' DI SCONTO SUL PREZZO DEI LIBRI (art. 53, novità introdotta dalla Camera)

Libertà di sconto sul prezzo dei libri: sparisce il divieto di sconto superiore al 20% per i primi due anni di pubblicazione.

FARMACIE

FARMACI DI FASCIA 'C' **ANCHE NEGLI ESERCIZI ABILITATI A VENDERE FARMACI DA BANCO,** **PURCHÉ CI SIA UN FARMACISTA** (art.2, novità introdotta dalla Camera)

Gli esercizi commerciali già abilitati alla vendita dei medicinali da banco (grazie al primo pacchetto di liberalizzazioni) possono vendere anche i farmaci di fascia C (non rimborsabili dal SSN ma comunque soggetti a prescrizione medica), a patto che ad assistere il consumatore nell'acquisto ci sia un farmacista e che i farmaci siano esposti in appositi spazi riservati, nettamente distinti dagli altri prodotti commerciali.

PIU' FACILE DIVENTARE TITOLARE DI FARMACIE (art.7, novità introdotta dalla Camera)

Per diventare titolare di farmacia è sufficiente essere iscritti regolarmente all'albo dei farmacisti, dopo aver conseguito la laurea. Non è più necessario il requisito della pratica commerciale biennale.

Il singolo farmacista può essere titolare di più farmacie, a patto che non siano più di 4 nella stessa provincia. Fino ad ora, invece, solo le società tra farmacisti potevano essere titolari di più farmacie.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

**ACCESSO PIÙ FACILE E VELOCE
PER L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE:
SALTA L'OBLIGO DI ISCRIZIONE A RUOLI O ELENCHI,
BASTA AVERE I REQUISITI PROFESSIONALI
E PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
(art.6)**

Per accedere alla professione, gli agenti di affari in mediazione (agenti immobiliari; agente d'affari, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e raccomandatori marittimi) non dovranno più iscriversi a ruoli o elenchi, ma dovranno semplicemente presentare la dichiarazione di inizio attività alla Camera di Commercio competente per territorio, che ne verificherà il possesso dei prescritti requisiti (professionali e morali ove previsti) e provvederà all'iscrizione nel registro delle imprese o nel R.E.A.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

**PER LE MICROIMPRESE MENO ADEMPIMENTI SULLA PRIVACY
(art.29, novità introdotta dalla Camera)**

Le microimprese e le piccole imprese, fino a 15 addetti, saranno esentate da alcune misure relative agli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali: in particolare, non sarà più obbligatorio per queste imprese provvedere alla gestione dei dati personali attraverso sofisticati e articolati sistemi di gestione elettronica.

**SPARISCE OBLIGO DI TENERE IL LIBRO SOCI
PER LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
(art.33)**

Sparisce l'obbligo per le società a responsabilità limitata di tenere il libro soci. Si elimina così un doppione inutile, visto che tutti gli atti relativi a variazioni della

compagine sociale di tali società diventano efficaci nel momento del deposito presso il registro delle imprese delle Camere di Commercio, a cura del notaio che ne registra il rogito o l'autenticazione.

**PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE
BASTA LA 'COMUNICAZIONE UNICA'
(art.25, novità introdotta dalla Camera)**

Sarà sufficiente, per le imprese cooperative, presentare la comunicazione unica (introdotta dalla Legge 40 del 2007) all'ufficio del registro delle imprese, per determinare l'iscrizione automatica all'Albo delle società cooperative. In sostanza le cooperative non dovranno più fare tutta una serie di adempimenti (Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Albo Società Cooperative) per comunicare la loro nascita. Basterà una sola comunicazione!

Sarà responsabilità dell'Ufficio del registro delle imprese, trasmettere all'Albo la comunicazione unica o la comunicazione della cancellazione o della trasformazione in altra forma societaria della società cooperativa.

**ABOLIZIONE DI CERTIFICATI A CARICO DELLE IMPRESE
CHE VOGLIONO PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE:
È SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE
(art.28)**

Per partecipare ad un appalto pubblico o per ottenere una autorizzazione o una concessione da parte della P.A., le imprese potranno presentare una autocertificazione in sostituzione dei certificati finora richiesti. L'elenco dei certificati che possono essere sostituiti dall'autocertificazione sarà individuato da un apposito decreto del Presidente della Repubblica.

**IMPRESE E PROFESSIONISTI
NON DEVONO PIÙ CONSERVARE L'ORIGINALE CARTACEO,
È SUFFICIENTE L'ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI DOCUMENTI
(ATTRAVERSO LA SCANNERIZZAZIONE)
(art.32, novità introdotta dalla Camera)**

Le imprese e i liberi professionisti possono adempiere agli obblighi di conser-

vazione dei propri documenti attraverso l'archiviazione ottica, eliminando così la gestione dei documenti cartacei.

Sarà l'imprenditore o un suo delegato e il professionista ad assumere la responsabilità della conformità all'originale del documento archiviato.

SEMPLIFICAZIONI E RISPARMI PER GLI IMPRENDITORI: NON SERVE PIÙ AUTENTICA DI FIRMA PER LE PROCURE SPECIALI

(art.30)

Non serve più la procura autenticata dell'imprenditore per delegare a un proprio collaboratore il potere di rappresentanza per il compimento di specifici atti nei confronti della P.A. (come per esempio la partecipazione a gare pubbliche): è sufficiente la procura in carta semplice e copia di un documento di identità.

Nel caso di operazioni on line con la Pubblica Amministrazione, la procura da parte delle imprese ai propri delegati può avvenire attraverso il rilascio di un certificato digitale da parte di un certificatore accreditato.

PER UN USO PIÙ DIFFUSO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: RISPARMI DI TEMPO E COSTI PER LE IMPRESE

(art.31, novità introdotta dalla Camera)

Le imprese avranno una casella di posta elettronica certificata ufficiale che potranno utilizzare per i quotidiani rapporti di lavoro e nei confronti delle P.A.: le società di nuova costituzione, infatti, dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica nel momento in cui si iscrivono nel registro delle imprese; mentre le società già costituite dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro 3 anni e per tale comunicazione non dovranno pagare posta di bollo e diritti di segreteria alle Camere di Commercio.

I professionisti, iscritti ad albi ed elenchi istituiti dallo Stato, comunicheranno ai rispettivi ordini o collegi, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Questo sistema, inducendo le imprese, i professionisti e le pubbliche amministrazioni ad adottare la Posta Elettronica Certificata in maniera generalizzata, per le comunicazioni che tra loro intercorrono, rappresenta una strada importante per ottenere compiutamente benefici in termini di "certezza" delle comunicazioni e risparmi in termini di tempo e di costi.

ALBO PRETORIO ON LINE (art.27)

Presto si potrà consultare on line l'Albo pretorio: Governo, Regioni ed Enti locali promuoveranno accordi per rendere possibile la pubblicazione degli atti in via informatica.

TEMPI CERTI E SEMPLIFICAZIONI PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CHE RIGUARDANO LE IMPRESE (art.18)

Il governo è delegato ad adottare decreti legislativi volti ad assicurare tempi certi e inderogabili per i procedimenti che la Pubblica Amministrazione deve compiere in favore delle imprese, compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche.

Con un'ulteriore delega il governo procederà ad una raccolta organica delle norme che disciplinano e semplificano le procedure amministrative per le attività imprenditoriali.

PROCEDURE PIÙ SEMPLICI E CERTE PER LA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI (art.21)

Il governo è delegato ad adottare decreti legislativi per semplificare le procedure amministrative per il rilascio del certificato di prevenzione incendi a carico delle imprese, senza abbassare i livelli di sicurezza per la collettività e di tutela dell'ambiente.

Si interverrà attraverso: la diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività di prevenzione, a seconda della natura (semplice o complessa) delle attività stesse; l'adozione di nuovi strumenti telematici per il rilascio dei certificati; maggiori poteri all'autorità pubblica sulle attività di vigilanza e controllo di prevenzione degli incendi, con particolare riferimento agli accertamenti e alle ispezioni nei luoghi di lavoro.

RIFORMA ORGANICA DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ E DEGLI ENTI DI ACCREDITAMENTO: PIÙ TRASPARENZA E CONTROLLI (art.17, norma ampliata dalla Camera)

In arrivo una riforma organica per rendere più trasparente e sicura la certificazione di qualità su prodotti e aziende: il governo, infatti, presenterà entro sei mesi uno o più decreti delegati di riordino, comunque nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia.

La riforma si occuperà anche dell'organizzazione e del riconoscimento degli enti di tecnici accreditati cui spetta il compito di rilasciare le certificazioni, sempre in funzione di una maggiore trasparenza, imparzialità e competenza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico rafforzerà le proprie strutture a fine di migliorare la vigilanza sul mercato e promuovere la diffusione della cultura della qualità nel sistema produttivo.

SPARISCE OBBLIGO DI DENUNCIARE LA MODIFICA O L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI (art.22)

Cade l'obbligo di presentazione di denuncia di modifica o installazione di impianti termici civili superiori ai 35 kw, da parte dell'installatore, proprietario o responsabile dell'impianto stesso, in quanto questi impianti sono già censiti all'origine presso i Comuni superiori a 40.000 abitanti, e le Province, sotto il diretto coordinamento delle Regioni. La denuncia del singolo proprietario o responsabile dell'impianto civile, risulta essere dunque un duplicato e l'eliminazione dell'obbligo di quest'ultima corrisponde ad una semplificazione burocratica a carico delle pubbliche amministrazioni e del cittadino-consumatore.

PROCEDURE PIU' FACILI PER GLI INDENNIZZI ALLE FAMIGLIE CON INVALIDI CIVILI MINORI (art.46)

Le famiglie con invalidi civili minori non dovranno più rinnovare ogni anno la richiesta di indennità, nel caso in cui la concessione dell'indennità è basata sulla frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, da parte del minore.

Il legale rappresentante del minore avrà l'obbligo di comunicare all'INPS l'eventuale cessazione della frequenza, oppure il decadimento dei requisiti di reddito o della variazione di altre condizioni per la fruizione dell'indennità.

**MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO E INCENTIVI FISCALI.
REGIME FISCALE AGEVOLATO
PER SOSTENERE IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
(art.20, novità introdotta dalla Camera)**

Regime fiscale agevolato per sostenere il commercio equo e solidale: nel 2008 saranno stanziati 10 milioni di euro per favorire la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade. La misura, per ora a carattere sperimentale, sarà attuata con decreto del Ministro dell'Economia, da adottare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge.

**MENO VINCOLI DI BILANCIO PER L'ATTIVITÀ DELLA RICERCA
DELLE STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA
(art.58, novità introdotta dalla Camera)**

Per le Stazioni sperimentali per l'Industria non scatta la tagliola del 20% prevista per le spese di funzionamento degli enti pubblici.

Le Stazioni sperimentali godono di due fonti di finanziamento. Una è quella derivante dalle attività di ricerca e consulenza per le imprese, l'altra invece deriva dai contributi industriali. Se si applica il taglio del 20% alle spese a quest'ultima fonte, viene lesa l'autonomia gestionale degli enti e crea uno svantaggio competitivo, poiché questo taglio non tocca i concorrenti di mercato.

La mancata entrata nel bilancio dello Stato, derivante dall'esclusione del taglio delle spese alle Stazioni sperimentali, sarà coperta con una quota del Fondo Speciale prevista per il Ministero del Lavoro e per il Ministero dell'Università e della Ricerca.

**AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO
(art.26)**

D'ora in avanti le imprese dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e settori (attività cinematografiche, teatrali, musicali e di danza) saranno conside-

rate a tutti gli effetti piccole e medie imprese, potendo così usufruire delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalle normative vigenti per le piccole e medie imprese.

È previsto lo stanziamento di un fondo totale di 972.000€ annui, a partire dal 2007.

PIÙ FACILE E MENO ONEROSO REPERIRE DATI IPOTECARI E CATASTALI (art.45, novità introdotta dalla Camera)

Spetterà all'Agencia del Territorio garantire la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, fornendo, gratuitamente e in via istituzionale, ai soggetti commerciali abilitati l'accesso al sistema telematico di ricerca dati.

GARANZIE E TRASPARENZA DEI MERCATI

RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI (art.19, novità introdotta dalla Camera)

Vengono rafforzati i poteri dell'autorità giudiziaria e degli organi di polizia per garantire una più efficace lotta contro la contraffazione, mettendo a disposizione strumenti e regole che permetteranno di individuare le centrali d'origine della produzione e della commercializzazione illegale di prodotti contraffatti.

PIÙ TRASPARENZA SULL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PRODOTTI (art.35, novità introdotta dalla Camera)

Per accrescere la consapevolezza dell'effettivo impatto ambientale di un prodotto e quindi rendere il mercato ecologicamente trasparente e tutelare l'ambiente, il governo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, adotterà decreti delegati per diffondere la contabilità ambientale ed energetica dei prodotti. Le nuove

misure mirano ad aumentare la consapevolezza collettiva, oltre che a ridurre concretamente i costi ambientali del ciclo di vita dei prodotti finali. La contabilità ambientale, infatti, permette di rappresentare in termini oggettivi le variazioni del patrimonio naturale, le interazioni tra economia e ambiente, le spese destinate alla prevenzione, alla protezione e al ripristino dell'ambiente.

SERVIZI IDRICI

VIETATI NUOVI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI IDRICI A SOGGETTI PRIVATI

(art.9, novità introdotta dalla Camera)

In attesa della riforma organica del settore, che si avrà con il decreto correttivo del Codice dell'ambiente, la norma vieta l'affidamento dei servizi idrici a soggetti privati. La moratoria sulla privatizzazione è valida anche per le procedure di affidamento in corso.

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ARRIVA UNA OPPORTUNITÀ PER LE PICCOLE IMPRESE DI AUMENTARE LA MASSA CRITICA NECESSARIA PER MUOVERSI AL MEGLIO SUL MERCATO: DIVENTARE "RETE"

(art.24, novità introdotta dalla Camera)

Le pmi che, pur rimanendo piccole, vogliono diventare più forti possono costituirsi 'rete' acquisendo maggiore forza contrattuale nei confronti dei terzi (quali ad esempio, banche, fornitori, committenti e, in alcuni casi, fisco), pur non essendo controllate da un unico soggetto. Il Governo, su proposta del Ministro per lo Svi-

luppo Economico (insieme al Ministro dell' Economia e al Ministro della Giustizia) è delegato ad adottare decreti legislativi per disciplinare le reti di impresa.

MISURE FISCALI PER FAVORIRE LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (art.23)

Per le imprese sarà più facile aumentare la consistenza del proprio capitale:

- imposte sul reddito più basse sulla parte imponibile corrispondente al nuovo capitale sottoscritto o versato da fondi comuni di investimento mobiliare;
- deduzione delle spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati.

Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per favorire l'intervento nel capitale di rischio delle società da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e favorire l'ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei mercati regolamentati dell'Unione Europea o dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo.

NUOVE NORME PER FACILITARE IL MICROCREDITO (art.34)

Per le microimprese e per i lavoratori autonomi che svolgono attività di particolare rilevanza sociale il governo individuerà i modi migliori per facilitare l'accesso al credito, anche attraverso l'istituzione di nuovi enti.

Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto della normativa comunitaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle norme dirette a favorire lo sviluppo del lavoro autonomo e dell'attività delle microimprese, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate alla produzione e al consumo di beni e servizi a carattere sociale o aventi prevalente carattere di promozione e integrazione sociale.

Sedi Federconsumatori in Sicilia

■ Palermo

Sede Regionale
Via Roma,72
90133 Palermo PA
telefono 091/6173434
fax 091/6162937
sito web www.federconsumatorisicilia.it
email federconsumatori_pa@libero.it
orari ricevimento da lunedì a giovedì 16,00 - 18,00

■ Termini Imerese

Via Gallegra,4
90018 Termini Imerese
telefono/fax 091 8115555
orari ricevimento lunedì e giovedì ore 16.30 - 18.30

■ Carini

Via Marconi, 14
orari ricevimento martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

■ Castelvetro

C/o Camera del Lavoro
Via Garibaldi, 44
Tel./fax 0924 902618
orari ricevimento sabato dalle 10.00 alle 12.30

■ **Campobello di Mazara**

Via Roma, 152

Tel. 0924 912909

orari ricevimento martedì e giovedì dalle 17,30 alle 19,30

■ **Mazara Del Vallo**

c/o Camera del lavoro

Via Gian Giacomo Adria

■ **Partanna**

Via Vittorio Emanuele 84

orari ricevimento

martedì dalle 10.00 alle 12.00

Giovedì dalle 11.00 alle 13.00

Sabato dalle 16.00 alle 18.00

■ **Agrigento**

C/o Inca

Via Matteo Cimarra,38

orari ricevimento lunedì dalle 16.00 alle 19.00

■ **Catania**

Via Crociferi, 40

95124 Catania CT

telefono 095/501010

fax 095/501010

sito web www.federconsumatori.catania.it

email federconsumatori.catania@virgilio.it

orari ricevimento lunedì 16.30 - 17.30



■ **Enna**

Via Carducci, 16
94100 Enna EN
telefono 0935-519120
orari ricevimento lunedì, mercoledì e venerdì 11.00 – 13.00

■ **Messina**

Via Cesareo, 26
98123 Messina ME
telefono/fax 090/718940
orari ricevimento giovedì dalle 16.00 alle 19.00

■ **Messina**

Via S. Giovanni Bosco 16 C/o Spi Cgil
telefono 090 710651
orari ricevimento Venerdì dalle 10.00 alle 12.00

■ **Ragusa**

via Cairoli
Palazzo Cocim C/o FP Cgil
97100 Ragusa RG
telefono 0932/621182
orari ricevimento Venerdì dalle 18.00 alle 20.00

■ **Modica**

Via Arancitello, 8
97015 Modica
telefono 0932 764477
orari ricevimento Sabato dalle 10.00 alle 12.00

■ **Siracusa**

viale Santa Panagia, 205/207


96100 Siracusa SR

telefono 0931.963151

fax 0931.963100

email federconsumatori_sr@libero.it

orari ricevimento lunedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00



Stampa Luxograph s.r.l. - Palermo